



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 48 DEL 30 OTTOBRE 2020**

Oggetto: Acquisto su Consip/Mepa n. 1 tablet e n.1 utenza per l'attuazione e il supporto operativo dei Servizi afferenti alla Quota Fondo Servizi Povertà MLPS - CIG: ZA12F024A1 – CUP: E71E18000160001

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco l'Azienda Speciale Servizi alla Persona dell'Asolano per l'esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Rilevato che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Inteso che l'Azienda ASPA costituita nel maggio 2018, operativa dal mese di novembre 2018, deve provvedere con all'attivazione dei servizi e delle prestazioni a supporto del suo funzionamento e dei Comuni soci;

Considerato che

- i Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola (Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redonesco) con proprie deliberazioni consiliari hanno disposto di costituire l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano A.S.P.A. in data 28 maggio 2018, approvandone il relativo statuto e atto costitutivo;
- che il predetto Statuto prevede la responsabilità da parte di Aspa della gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni tramite contratto di servizio nonché il coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali dei Comuni soci;

Richiamato l'art. 5 dello Statuto, ai sensi del quale l'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa, o, tenendo conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e di prestazioni;

Considerate le "Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà"- annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto

personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017";

Visto il Piano di Programmazione Locale legato alle Linee di Sviluppo delle Politiche Regionali di Contrasto alla Povertà ai sensi della D.G.R. n. XI/662 del 16.10.2018 "Adempimenti riguardanti il D.Lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali" e dell'art. 13, c. 2, lettera d) del D.Lgs. n. 147/2017, approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Asola in data 28.01.2019;

Specificato che i fondi relativi alla "Quota Servizi del Fondo di Povertà annualità 2018" sono stati assegnati per un importo complessivo di € 139.827,49 con Decreto Interministeriale del 18.05.2018 al Comune di Asola in qualità di Ente beneficiario dell'Ambito Territoriale di Asola;

Precisato che l'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n. 267/2000, è Ente strumentale dei Comuni soci, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, i servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare, seppur in modo indicativo, a favore di: a. Anziani; b. Adulti in difficoltà; c. Disabili; d. Minori – Famiglia;

Preso atto che il Sindaco e legale rappresentante del Comune di Asola, con provvedimento prot. n. 9855/2019 del 06 giugno 2019, ha delegato l'Azienda ASPA allo svolgimento delle attività relative al finanziamento ministeriale in oggetto;

Preso atto che con l'Atto di Programmazione Locale per l'attuazione delle Linee di Sviluppo delle Politiche di Contrasto alla Povertà, l'Ambito di Asola ha previsto tra gli interventi da avviare anche quelli relativi AZIONE A – "Rafforzamento dei servizi sociali", il punto A.2.b "Informazione all'utenza e dotazione strumentale informatica e Servizi ICT";

Viste le Azioni finanziabili con la "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018, tabella AZIONE A, punto A.2.b "Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT (esclusivamente per servizi connessi alla fase di pre-assessment, di presa in carico e monitoraggio del progetto);

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 13.06.2019 di approvazione dell'atto di indirizzo al Direttore per l'acquisto della dotazione strumentale a supporto degli operatori incaricati per l'attuazione degli interventi a favore dei beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) appartenenti a uno o più Comuni dell'Ambito Territoriale di Asola;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di n.1 tablet per gli uffici dell'Azienda a supporto dell'attività dei dipendenti Assistenti Sociali per l'attuazione della misura del Reddito di Cittadinanza, dispositivo che nella sua praticità e maneggevolezza facilita il lavoro del professionista anche in caso di collegamenti da remoto con i beneficiari;

Viste le risposte alle domande frequenti all'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE 2014-2020 PON – inclusione, proposte di intervento per l'attuazione del SIA/REI, punto 6 "Ammissibilità della spesa" dove sono indicate come ammissibili le spese relative all'acquisto di computer, stampanti e altro materiale hardware e software per le postazioni informatiche, purché il numero delle postazioni non risulti superiore al numero di risorse umane dedicate al SIA e purché il suddetto materiale venga utilizzato esclusivamente per l'attuazione della misura;

Visto l'articolo 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

Accertato che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito <http://www.ariaspa.it/> ;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, co. 130, legge n. 145/2018, il quale prevede che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

- l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.07.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Rilevato che sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è attiva la convenzione Telefonia Mobile 7, il cui fornitore risulta essere Tim s.p.a.;

Considerato che sulla base di un'indagine di mercato, per prodotti offerti, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, TIM s.p.a. con sede in via Gaetano Negri 1 C.F. e P.IVA IT00488410010, si è dimostrata competitiva, con un rapporto prezzo/qualità vantaggioso fra le offerte reperite dall'Azienda e agli atti d'ufficio;

Ritenuto quindi di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto n. 5876120 del 30.11.2020 a favore della sopraccitata ditta TIM s.p.a. per l'acquisto di n.1 tablet e n.1 SIM, come meglio dettagliati nell'ordine diretto di acquisto, allegato A parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo pari ad euro 225,60 (IVA esclusa);

Considerato che l'importo complessivo è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che l'importo complessivo della fornitura è inferiore a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 consentendo pertanto l'affidamento diretto, anche in considerazioni delle comparazioni effettuate;

Dato atto che in ottemperanza della legge 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” il codice identificativo di gara riferito alla fornitura in oggetto è ZA12F024A1 – CUP E71E18000160001;

Preso atto del Budget Pluriennale 2020-2022 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 14 del 29 novembre 2019;

Visto l'art. 114 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 1591622 E-mail:info@aspa-asola.it

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta TIM s.p.a. con sede in via Gaetano Negri 1 C.F. e P.IVA IT00488410010 attraverso la piattaforma MEPA, la fornitura di n. 1 tablet e n.1 SIM come meglio dettagliati dell'ordinativo diretto di acquisto 5876120 del 30.11.2020, allegato A parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo pari ad euro 225,60 (IVA esclusa).
2. Di prenotare, a favore della sopraccitata ditta, l'importo complessivo di euro 225,60 (IVA esclusa), imputandolo, alla voce "Oneri per servizi e progetti – Progetti per contrasto Povertà" del Budget 2020.

Il Direttore
F.to Dr. ssa Daniela Ottoni